

Guida sotto influenza alcolica



Sul concetto di “appartenenza” e “proprietà” di un veicolo nei casi di guida sotto l’influenza alcolica. La Corte di Cassazione, con la sentenza qui in esame, ha fatto chiarezza nel merito di quanto disposto dall’articolo 186, comma 2, lettera c), Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), e in particolare nei casi di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato **[1]**. Infatti, scrivono i

giudici di legittimità richiamando precedenti pronunce: «Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri. Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali».

E ancora: «Ai fini della confisca [...] la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali». Altresì: «In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 3311/2017; udienza e decisione del 2 dicembre 2016). **ML**

Note

[1] Nuovo codice della strada. Art. 186, comma 2, lett. c). Guida sotto l’influenza dell’alcool [...] 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata [...] in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato [...].

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [02A17](#) il [01/02/2017](#)